

Il commercialista telematico

LE NOVITA' FISCALI DEL 16 MARZO 2007

a cura Rag. Vincenzo D'Andò

ELENCHI CLIENTI E FORNITORI: PROVVISORIAMENTE FISSATO AL 15 OTTOBRE 2007 IL TERMINE PER LA PRIMA TRASMISSIONE TELEMATICA

È attualmente all'esame del Garante per la privacy il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che deve indicare il termine per la prima trasmissione telematica degli elenchi clienti e fornitori. In caso di conferma della data del 15 ottobre 2007 (data contenuta nel suddetto provvedimento) per la scadenza della prima trasmissione, l'emanazione del provvedimento avverrà comunque con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla data indicata.

(Comunicato stampa Agenzia delle Entrate 16/03/2007)

Agenzia delle Entrate

Oggetto:

Trasmissione telematica degli elenchi clienti e fornitori

(Documento in fase di trattamento redazionale.)

Testo:

Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate che deve fra l'altro indicare il termine per la prima trasmissione telematica degli elenchi clienti e fornitori e' attualmente all'esame del Garante per la protezione dei dati personali.

Infatti, il decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 (convertito con modifiche dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006) che ha previsto l'obbligo di presentazione telematica degli elenchi all'Amministrazione fiscale ha demandato alla stessa Agenzia delle Entrate l'individuazione degli elementi informativi da indicare negli elenchi e le modalita' per la loro presentazione, e in particolare il termine per la prima trasmissione.

Se verra' confermata la data del prossimo 15 ottobre per la scadenza della prima trasmissione - attualmente prevista nel documento dell'Agenzia delle Entrate - l'emanazione del provvedimento avverra' comunque nel rispetto di quanto disposto dallo "Statuto del Contribuente", cioe' con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla data indicata.

IVA: ACQUISTO DI TERRENO EDIFICABILE DI PROPRIETÀ DI UN PRODUTTORE AGRICOLO IN REGIME DI ESONERO

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento tributario, ai fini IVA, che una società deve adottare per l'acquisto di un terreno edificabile di proprietà di un produttore agricolo in regime di esonero IVA, nonché gli obblighi, ai fini delle imposte sui redditi, derivanti per il cedente dalla stessa cessione.

(Risoluzione Agenzia delle Entrate 16/03/2007, n. 54/E).

Il commercialista telematico

FINANZIARIA 2007: COMUNICAZIONE ICI: ABROGATA A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2007

A decorrere dal 1° gennaio 2007 non può più essere utilizzato in via generale il sistema della comunicazione ICI: l'art. 1, comma 175, legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) ha espressamente abrogato l'art. 59, comma 1, lettera l), D.Lgs. n. 446/1997. Permane nella disciplina dell'ICI la sola dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, D.Lgs. n. 504/1992. **(Nota Ministero economia e finanze 13/03/2007, n. prot. 5407/2007/DPF/UFF)**

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF: VARIAZIONE DELL'ALiquOTA: SOLO CON REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 142, lettera a), legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), i Comuni possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF esclusivamente mediante regolamento, la cui adozione non può che essere di competenza del Consiglio comunale. **(Nota Ministero economia e finanze 12/03/2007, n. prot. 938/2007/DPF/UFF)**

TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI - CASSE PRIVATIZZATE: FIRMATE LE CONVENZIONI CON L'INPS

L'Inps ha sottoscritto le prime convenzioni con le casse privatizzate per rendere operativa la totalizzazione dei periodi di contribuzione per i liberi professionisti. Le convenzioni sono state siglate con la Cassa nazionale forense, la Cassa nazionale dei dottori commercialisti, la Cassa italiana dei geometri, l'Ente di previdenza dei periti industriali e l'Ente di previdenza dei consulenti del lavoro. In base a tali convenzioni è l'Istituto a pagare la pensione totalizzata, effettuando le ritenute fiscali. Le casse privatizzate comunicheranno all'Inps le informazioni necessarie per il pagamento delle quote mensili e provvederanno a rimborsarlo della spesa sostenuta per i ratei di pensione.

(Comunicato stampa INPS 14/03/2007)

E STATA EMANATA IL 16 MARZO 2007 LA CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE CONTENENTE I CHIARIMENTI SULLE MODIFICHE ALL'IRPEF INTRODOTTE DALLA FINANZIARIA 2007

L'Agenzia delle Entrate ha emanato oggi (16.03.2007) la circolare n. 15 del 16.03.2007 che fornisce chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla Legge Finanziaria 2007 sull'IRPEF, ed illustra le principali modifiche del nuovo sistema di tassazione applicabile a decorrere dal periodo d'imposta 2007.

La circolare in particolare fornisce chiarimenti su:

- i cambiamenti introdotti dalla Finanziaria in merito alla curva delle aliquote e alla determinazione della base imponibile dell'Irpef, fornendo inoltre esempi sulle nuove modalità di calcolo;
- le detrazioni per carichi di famiglia, in particolare per i figli a carico, illustrando anche le nuove modalità di ripartizione tra i genitori;
- le modalità di calcolo delle nuove detrazioni dall'imposta fruibili in funzione dell'ammontare e della tipologia di reddito;
- il sistema di applicazione della clausola di salvaguardia diretta a determinare la tassazione più conveniente in merito al trattamento di fine rapporto; tra l'altro, viene individuato nel sostituto d'imposta il soggetto tenuto ad applicare la clausola.

La circolare, inoltre, definisce le modalità di determinazione e di versamento dell'addizionale comunale Irpef, con specifico riguardo all'acconto dovuto per il 2007 e

Il commercialista telematico

illustra le modifiche apportate dalla Finanziaria per la semplificazione della richiesta di detrazioni per familiari a carico da parte dei cittadini extracomunitari.

DOMANDA PER IL RIMBORSO O LA COMPENSAZIONE IVA TRIMESTRALE DA UTILIZZARE A PARTIRE DALLE RICHIESTE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2007

Modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale

Disponibile il suddetto modello, che consente rispetto al passato la presentazione delle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale anche per via telematica, dovrà essere utilizzato, in luogo di quello attualmente in uso, approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 14 settembre 2006 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 21 settembre 2006) a decorrere dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre dell'anno d'imposta 2007, da presentare nel mese di aprile dello stesso anno.

(Comunicato dell'Agenzia delle Entrate del 16/03/2007)

COMUNICATO STAMPA

Nuova versione del modello IVA TR per richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, è disponibile la nuova versione del modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale, da utilizzare a decorrere dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito Iva relativo al primo trimestre dell'anno d'imposta 2007, da presentare nel mese di aprile di quest'anno.

La nuova versione sostituisce la precedente approvata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14 settembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 21 settembre 2006.

La predisposizione del nuovo modello si è resa necessaria per tenere conto delle novità apportate alla normativa in materia di rimborsi dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007):

- l'art. 1, comma 308, lettere a) e b), ha modificato l'art. 38-bis del Dpr n. 633 del 1972 riguardante l'esecuzione dei rimborsi. Con la lett. a) è stata introdotta nel secondo comma, tra i presupposti per la richiesta di rimborso o compensazione dell'Iva trimestrale, anche la lett. e) del terzo comma dell'art. 30. In virtù di tale modifica i soggetti non residenti, identificati direttamente ovvero che abbiano nominato un rappresentante fiscale in Italia, possono, a decorrere dal 1° gennaio 2007, presentare il modello IVA TR anche in assenza degli altri presupposti previsti dal comma 3 dell'art. 30. Con la lett. b) è stata prevista l'esecuzione in via prioritaria, entro tre mesi dall'istanza, dei rimborsi richiesti da particolari categorie di contribuenti individuate da decreti del ministro dell'Economia e delle Finanze di prossima emanazione
- l'art. 1, comma 44, ha modificato l'art. 17 del citato Dpr n. 633 del 1972, disciplinando alcune nuove ipotesi di reverse-charge in base alle quali l'imposta sulle operazioni effettuate è dovuta dal cessionario o committente in luogo del cedente o prestatore. In particolare, le prestazioni di servizi rese nel settore edile da subappaltatori sono assoggettate alla predetta disciplina a decorrere dal 1° gennaio 2007, mentre le altre

Il commercialista telematico

operazioni previste nelle lettere b), c) e d) del comma 6 del menzionato art. 17 entreranno in vigore, ai sensi del comma 45 della legge finanziaria 2007, successivamente alla data di autorizzazione da parte della UE.

16 marzo 2007

a cura Vincenzo D'Andò